



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	
PROT. N.	10220
DEL	18 / 02 / 2016
TIT/CL.	I/3 - PARTENZA

REPERTORIO n° 7/2016

Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi"

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi" è costituito con Decreto Rettorale n- 1477/2015 del 06.07.2015.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "Gaetano Barresi", in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;

- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;
- d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;
- e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;
- f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;
- h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;
- i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
- l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Ai Dipartimenti afferisce il corpo docente, costituito dai professori ed i ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati ad un Dipartimento con delibera del Senato Accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato Accademico interpella, prima della loro assegnazione, il Dipartimento a cui intende destinarli.
2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la destinazione del docente.
3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato

Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione paritetica di Dipartimento;
- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura di uno, qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a settanta, di due qualora il numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di tre qualora il numero sia superiore a centoventi. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del/i rappresentante/i del personale tecnico-amministrativo. Il/I rappresentante/i del personale tecnico-amministrativo dura/durano in carica tre anni ed è/sono rieleggibile/i anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti

degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del/i rappresentante/i del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In

tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, di norma, per via telematica, con l'invio, tramite e-mail, della convocazione a tutti i componenti del collegio e contestuale pubblicazione della stessa sul sito di Ateneo. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, con l'elencazione analitica degli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da 'almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese della metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. Gli astenuti sono considerati presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
- b) approvare la proposta di budget che lo riguarda;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) definire i criteri generali per la utilizzazione delle risorse finanziarie del Dipartimento;
- e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni relativi all'acquisizione di beni e servizi, nel limite dell'importo fissato dal Consiglio di amministrazione, in prima applicazione, pari ad € 250.000,00, oltre I.V.A.;
- g) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, relativi a rapporti di collaborazione per l'espletamento dell'attività istituzionale;
- h) sottoporre, secondo quanto previsto dal Regolamento generale, le deliberazioni di cui al superiore punto g) al parere favorevole del Senato accademico ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- i) deliberare la stipula di contratti e convenzioni per prestazioni conto terzi e ripartirne i proventi;
- j) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- k) avanzare motivate proposte al Senato accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- l) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- m) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- n) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento ai sensi del vigente *"Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010"*, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli

insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. o), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;

o) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;

p) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;

q) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;

r) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto di norma fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. In caso di motivato impedimento dei professori ordinari possono essere eletti i professori associati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge n. 56 del 2002. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per l'elezione, ai sensi dell'art. 8, L. 4 novembre 2010, n. 183. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11, L. n. 240 del 2010. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi. I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo. Si applicano in ogni caso le cause di ineleggibilità previste dall'art. 54, comma 1, dello Statuto. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
4. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
5. In caso di candidati appartenenti al ruolo dei professori associati, qualora nelle due votazioni di cui ai commi 2 e 3 nessun candidato raggiunga il quorum previsto, prima dell'elezione di ballottaggio di cui al precedente comma 4, si svolgerà un nuovo turno di votazione secondo le modalità descritte al comma 3, al quale parteciperanno anche i suddetti eventuali candidati appartenenti al ruolo dei professori associati. Ove nessun candidato consegua il quorum richiesto, si procederà all'elezione di ballottaggio di cui al comma 4 tra i 2 candidati, ordinari e/o associati, che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
6. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di *curriculum* scientifico, nonché di eventuale programma, ove quest'ultimo sia previsto dal decreto di indizione delle elezioni. I *curricula* e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.
7. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30% del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle suddette componenti:
- a) si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento;
 - b) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
 - c) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;

- d) si applica la percentuale così ricavata al “voto complessivo della componente” ottenendo il “voto equivalente” approssimato fino alla seconda cifra decimale;
- e) si somma il “voto equivalente” per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le componenti.
8. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
9. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal Decano.
10. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.
11. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
12. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente regolamento;
 - b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate di competenza del Dipartimento;
 - c) relaziona annualmente al Senato Accademico sull'attività didattica e di ricerca svolte dal Dipartimento;
 - d) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
 - e) stipula contratti e convenzioni di cui alle lettere f), g) e i) comma 16, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;

- f)) può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi, contratti e convenzioni per prestazioni conto terzi e conferire incarichi nel limite dell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione, in prima applicazione pari a € 10.000, IVA esclusa;
- g) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- h) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- i) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- j) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- k) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- l) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- m) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- n) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali;
- o) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, con voto consultivo in presenza del Direttore, e da un numero di quindici componenti e comunque in misura non superiore ad un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento. I membri della Giunta durano in carica tre anni. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori e l'elettorato attivo è attribuito a componenti di ciascuna categoria. Risultano eletti i componenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa, infine, il/i rappresentante/i del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.
3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.
4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.
5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.
2. Coordina le attività amministrative della struttura, sentito il Direttore del Dipartimento, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.
3. Collabora con il Direttore nell'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento

nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
- b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
- c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del corso di studio e nominato con decreto rettorale. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11, L. n. 240 del 2010. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato in via ordinaria dal Coordinatore di norma per via telematica, con l'invio, tramite e-mail, della convocazione a tutti i componenti del collegio e contestuale pubblicazione della stessa sul sito di Ateneo. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.

Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto. Gli astenuti sono considerati presenti.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del

segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui fa parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli stessi organi.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;

- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento o un suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione.

In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:

- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR. Il Presidente della SIR o un suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poterli proseguire proficuamente ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche e intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi nonché l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica per superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 14 – Norme comuni agli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali di cui ai precedenti articoli è obbligatoria, salvo giustificati motivi comunicati al Presidente in forma scritta. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive di un componente elettivo comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto. Gli astenuti sono considerati presenti.

Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore a 15 docenti afferenti al Dipartimento. E' ammessa una sezione con numero inferiore di componenti qualora la stessa rappresenti la maggioranza dei docenti dell'Ateneo di un'area CUN.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.
5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto, dal regolamento per l'Amministrazione, finanza e contabilità e dalle restanti norme vigenti.

Art. 17 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i seguenti Corsi di Studio:
 - Infermieristica Pediatrica;
 - Logopedia;
 - Medicina e Chirurgia;
 - Ostetricia;
 - Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (SRPS)
 - Tecniche Audioprotesiche;
 - Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva (TNPEE).
2. I Corsi di Studio e i Corsi di Studio Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 18 - Manifesto degli studi e calendario didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale ai sensi dell'art. 20 del medesimo regolamento, previo parere dei Consigli di Corsi di Studio.

Art. 19 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente informati in merito al sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 20 - Modalità di approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nelle disposizioni normative vigenti.